



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

Servizio Supporto Specialistico all'Agricoltura – DPD023

Ufficio Osservatorio Faunistico Regionale – DPD023005

PEC: dpd023@pec.regione.abruzzo.it – PEO: dpd023@regione.abruzzo.it

*Riferimento Vs/ prot. N 106
del 30.05.2022*

*Trasmissione: pec/email/Sistema documentale
documento informatico digitale
ai sensi dell'art. 24 DL 85/2005 e ss.mm.ii.*

Agli ATC della Regione

urp@cert.provincia.laquila.it

atcsalinello@legalmail.it

atcbarisciano@pcert.postecert.it

atc.avezzano@pec.it

atc.sulmona@pec.it

atclaquila@pec.it

atcrovetocarseolano@pec.it

atcsubequano@pec.it

atcvastese@pec.it

atcvomano@pec.it

protocollo@pec.provincia.chieti.it

poliziaprovinciale@pec.provincia.teramo.it

atcchietinolancianese@postelegal.it

atcpescara@postelegal.it

OGGETTO: Applicazione art.9, comma 11 , RR 1/2017 caccia al cinghiale in braccata.

Si riscontrano le note pervenute allo scrivente Servizio dall'ATC Avezzano e dall'ATC Roveto Carseolano, per far presente a tutti gli ATC della regione quanto segue.

Il Regolamento Regionale n. 1 del 4 maggio 2017, sulla gestione faunistico-venatoria degli ungulati, è stato adottato dal Consiglio regionale in attuazione della Legge regionale 28 gennaio 2004, n. 10 (Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente).

Prevede, tra l'altro, quali sono le modalità di costituzione e composizione delle squadre.

Al comma 11 dell'articolo 9, dispone che *“I componenti delle squadre di braccata che nel corso della precedente stagione venatoria non effettuano un numero di braccate pari a cinque, salve le assenze dovute a malattie o motivi opportunamente giustificati, non potranno far parte della stessa o di altre squadre per la successiva stagione venatoria.”*

La norma richiamata, dal senso molto chiaro, ha lo scopo di scoraggiare la costituzione di squadre con membri che di fatto non sono interessati alla caccia al cinghiale.

Tale norma stabilisce espressamente che al verificarsi di una specifica condizione, deve essere applicata la penalità di non poter far parte di qualunque squadra per la caccia al cinghiale nella stagione successiva; la medesima norma stabilisce anche quali possono essere i casi di deroga: *“assenze dovute a malattie o motivi opportunamente giustificati”*.

Codesti Ambiti, pertanto, possono derogare dall'applicazione della penalità prevista dal comma 11 dell'articolo 9, solo se il cacciatore che non ha effettuato almeno 5 braccate dimostri che le assenze sono riconducibili a malattie o siano giustificate da altri motivi **validi**.

Al di fuori di queste fattispecie, da documentare, non si ritiene sia possibile disapplicare la norma di cui si tratta, dovendosi garantire la corretta gestione della fauna selvatica nei diversi territori, obiettivo primario del Reg. 1/2017.

La corretta gestione della fauna selvatica deve essere garantita tanto più ora che l'Italia e anche l'Abruzzo sono interessate da una gravissima emergenza sanitaria per l'epidemia di peste suina africana, il cui principale vettore sono i cinghiali, il cui sovrannumero è acclarato nella nostra regione.

La peste suina africana è malattia che mette in ginocchio non solo l'intera filiera delle carni suinicole ma tutto il sistema economico del territorio colpito, all'interno del quale è vietata persino qualunque attività all'aperto.

Con l'occasione si chiede che siano effettuate verifiche sulla effettiva partecipazione dei componenti le squadre che risultano presenti nei registri delle battute svolte, per es. attraverso l'incrocio delle uscite segnate sui tesserini di caccia.

Cordiali Saluti

AML

IL RESPONSABILE D'UFFICIO
dr. Luigi LOGIUDICE
f.to elettronicamente

LA DIRIGENTE
dr.ssa Antonella GABINI
f.to digitalmente